

**COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE  
PROVINCIA DI CASERTA**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A  
CITTADINI INDIGENTI**

Art.1

Premessa.

Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso ai contributi economici che vengono concretamente attivati dal Comune di Casal di Principe.

Il regolamento disciplina, altresì l'individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso ai contributi economici da parte dei cittadini in difficoltà.

Art. 2

Destinatari degli interventi.

1. Sono destinatari degli interventi di cui al presente Regolamento tutti coloro che risiedono nel territorio comunale.

2. Gli interventi di concessione ai relativi contributi economici si estendono ai cittadini, agli stranieri ed agli apolidi temporaneamente presenti nel territorio del comune allorché si trovino in condizioni di difficoltà e sussistano motivazioni d'urgenza indilazionabili.

Art. 3

Garanzie.

Tale tipo di intervento assistenziale sarà promosso in modo tale che sia sempre garantita:

- La riservatezza sulle informazioni che riguardano gli utenti secondo la normativa vigente.
- L'uguaglianza di trattamento a parità di bisogno.

Art. 4

Procedure per la richiesta di erogazione contributo .

1. Il procedimento di erogazione dei contributi inizia con la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato, fatte salve le situazioni di emergenza, di pronto intervento, in caso di segnalazione di Enti o liberi cittadini .

Per una corretta istruzione della pratica, l'ufficio preposto provvede ad acquisire, oltre a quanto indicato in altre parti del presente Regolamento, le seguenti notizie e documentazioni:

- Dichiarazione sostitutiva unica del richiedente contenente la determinazione della situazione economica equivalente.
- Ogni altro documento ritenuto necessario a stabilire le reali condizioni socio-economiche, psicofisiche e ambientali del richiedente o del nucleo familiare o degli obbligati ai sensi di legge.

2. Nel caso di impossibilità a partecipare alle spese, si richiede la dichiarazione sostitutiva circa l'esistenza o meno di soggetti tenuti al mantenimento e circa le rispettive condizioni economiche.

L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti (di cui all'art.433 del C.C.), ed in grado di provvedervi, esclude, di norma, la fruizione dell'intervento economico da parte dell'Amministrazione Comunale.

## Art. 5

### Istruttoria.

L'ufficio Servizi Sociali, ricevuta l'istanza, adotta i seguenti adempimenti istruttori:

1. Valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed ogni altro presupposto rilevante ai fini dell'accesso al servizio o alla concessione del contributo, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento;

- Accerta d'ufficio i fatti, e dispone il compimento degli atti necessari;
- Chiede eventualmente il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete;
- Esperisce, se necessario, accertamenti tecnici e verifiche, anche avvalendosi della collaborazione di altri uffici;
- Adotta ogni altro provvedimento necessario per rispondere alle esigenze del richiedente.

2. A conclusione della fase istruttoria, ove necessario, la commissione comunale per i servizi sociali redige una relazione e/o un progetto individualizzato riferito al soggetto richiedente ed i suoi familiari, individuando e proponendo il tipo di intervento ritenuto più idoneo per il caso in questione.

3. Il progetto e/o la relazione e la proposta di intervento vengono sottoposte all'Amministrazione.

Quest'ultima, verificata la correttezza procedurale e la corrispondenza dei requisiti del richiedente a quanto stabilito dal presente regolamento adotta il provvedimento di accoglimento o reiezione dell'istanza.

4. Nei casi di urgenza e di straordinarietà la decisione viene assunta direttamente dall'Amministrazione.

5. In ogni caso, positivo o negativo, alla richiesta dell'utente corrisponderà risposta scritta e motivata da parte del responsabile del procedimento, individuato ai sensi della L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che, in quanto responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del Dlgs 196/2003, provvede anche a far sottoscrivere l'autorizzazione al trattamento dei dati. Il responsabile del caso, inoltre, detiene la documentazione del percorso di accesso, nonché quella relativa all'erogazione del contributo in forma cartacea e/o su scheda informatizzata dell'utente.

6. Qualora l'interessato non si ritenga soddisfatto della decisione assunta, potrà chiedere il riesame della domanda, dettagliatamente motivata, entro 15 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.

## Art. 6

### Introduzione dell'I.S.E.E..

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), in relazione ai servizi sociali erogati dal Comune.

## Art. 7

### Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle erogazioni di contributi di seguito elencati e potranno essere attivati a seguito di disposizioni di legge, per i quali la misura dell'agevolazione dipende dalla condizione economica del nucleo familiare del richiedente.

### **Sostegno economico ordinario**

Il contributo di solidarieta' ordinario consiste nell'assicurare al soggetto in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato un aiuto economico, qualora questi non raggiunga il cosiddetto minimo vitale. Per minimo vitale si intende il fabbisogno minimo rapportato in denaro di cui una persona o nucleo familiare deve poter disporre per acquistare i beni primari e condurre un'esistenza dignitosa.

Il contributo viene erogato una tantum, non piu' di una volta all'anno e l'ammontare viene determinato tenendo conto della disponibilita' di bilancio.

### **Sostegno economico straordinario**

IL Comune puo' concedere contributi di solidarieta' straordinari di natura economica in considerazioni di situazioni di bisogno non strettamente e rigorosamente riferite ai limiti di reddito del presente regolamento nei seguenti casi:

- Copertura di particolari necessita' di carattere eccezionale e di natura sanitaria interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi;
- - emergenze abitative;
- - sostenere il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati.

Il contributo viene erogato una tantum, non piu' di una volta all'anno e l'ammontare viene determinato tenendo conto della disponibilita' di bilancio.

A parita' di esigenze viene erogato al cittadino con reddito piu' basso

## Art. 8

### Criteria per la determinazione del nucleo familiare di riferimento.

1. La valutazione della situazione economica dei richiedenti le prestazioni sociali viene determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza, individuato secondo i criteri

stabiliti nell'art. 1 bis del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n° 221 ad opera del D.P.C.M. 04/04/2001 n° 242,

a) Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare, fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 30/05/1989 n°223 .

#### Art. 9

##### Determinazione del valore I.S.E. e dell' I.S.E.E..

1. La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) del nucleo familiare si ottiene combinando il valore del reddito e del patrimonio, così come determinati ai sensi dei criteri indicati negli articoli seguenti.

2. La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) viene conseguentemente ottenuta rapportando il valore dell'I.S.E., , con i parametri della scala di equivalenza sotto riportata:

Tabella n° 1

N° Componenti il nucleo	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

3. I parametri sopra indicati vengono incrementati in presenza delle seguenti condizioni: maggiorazioni di 0,35 per ogni ulteriore componente;

- I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare.

Detti criteri di attuazione non operano nei seguenti casi:

- quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del codice civile.

- quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 c.p.c..

- quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o sono stati adottati nei suoi confronti i provvedimenti di cui all'art. 333 del codice civile.

- quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della legge 1° dic. 1970, n° 898 e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

- quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

- Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta risiedere.

Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, allorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto.

Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a se stante.

- Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n° 223, è considerato nucleo a se stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

## Art. 10

Criteri di valutazione della situazione reddituale.

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

a) Il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del Codice Civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA; in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori.

Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazione di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto ( T.F.R. ) e le indennità equipollenti.

2. Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, dalla predetta somma si detrae una franchigia corrispondente al valore del canone annuo, per un ammontare massimo di Euro 5.164,57 ove ricorrano le condizioni previste dall'art.3 comma 4 del D.P.C.M. n° 242/2001.

Il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'importo del canone di locazione.

3. Qualora la dichiarazione sostitutiva unica non faccia riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, il servizio competente a ricevere la dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella presentata.

Art.11

#### INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato con il rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE), e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare (art. 9).

Art. 12

Modalità di presentazione della domanda.

1. Il richiedente il servizio e/o la presentazione agevolata comunale presenta domanda agli uffici competenti ,corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni, compilando il modello –tipo previsto dal D.P.C.M. 18/05/2001 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
2. La domanda del richiedente e la correlata dichiarazione sostitutiva unica contengono l'esplicitazione che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.
3. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avvengono nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.
4. In sede di dichiarazione, il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati.

Art. 13

Assistenza alla compilazione.

Il Comune redige specifico materiale esplicativo e fornisce tutte le informazioni per una corretta autocompilazione delle domande.

Art. 14

Validità attestazione I.S.E.E..

1. Effettuata l'istruttoria delle domande presentate, il Comune o chi per esso, rilascia una attestazione riportante il contenuto della dichiarazione sostitutiva unica.
2. La dichiarazione sostitutiva unica ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata la sottoscrizione, data che risulta nell'attestazione rilasciata dall'INPS.

3. La dichiarazione sostitutiva unica, munita dell'attestazione, potrà essere utilizzata nel periodo di validità annuale di ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente Regolamento.

4. Durante il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica è lasciata la facoltà al cittadino di presentare una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E..

5. In relazione alle prestazioni da erogare, gli effetti della nuova dichiarazione sostitutiva unica hanno decorrenza immediata.

#### Art. 15

##### Controlli.

Sulle dichiarazioni sostitutive presentate in ordine alla richiesta di interventi del presente regolamento, vengono attivati i controlli previsti dalla normativa vigente

L'Amministrazione Comunale attiverà altresì Convenzioni o Protocolli d'intesa operativi con la direzione dell'Agenzia per le entrate per l'effettuazione dei controlli.

Ai sensi dell'art. 4, c. VII, del D.Lgs. del 31/03/1998 n°109 e successive modificazioni, l'Amministrazione Comunale può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, il competente Settore comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

#### Art. 16

##### Determinazione delle fasce economiche.

Al fine di determinare la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi previsti dal presente Regolamento s'individuano sei diverse fasce di reddito, determinate ai sensi degli artt. 7 e seguenti del presente Regolamento.

La tabella di seguito descritta determina lo sviluppo delle varie fasce:

Comp.nucleo	Coeff. di molt.	Fascia a	Fascia b	Fascia c	Fascia d	Fascia e	Fascia f
1	1,00	7.000	8.500	9.125	7.750	11.875	13.000
2	1,57	11.275	13.630	14.610	15.590	18.930	20.695
3	2,04	14.800	17.860	19.135	20.410	24.745	27.040
4	2,46	17.950	21.640	23.180	24.715	29.940	32.710
5	2,85	23.875	25.150	26.930	28.710	34.770	37.975

#### Art.17

Il presente Regolamento, oltre le pubblicazioni dovute in termini di legge, è reso disponibile sul sito istituzionale dell'Ente .